

N. R.G. 3450/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA

La Dott.ssa [redacted] Di Bella, Giudice della [redacted] Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted] (C.F. RCCSNT60H46C35110), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BARBARINO DOMENICO

APPELLANTE

contro

[redacted] (C.F. 00137020870), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAZZEO SANTA ANNA

APPELLATO

OGGETTO: opposizione accertamento infrazione codice della strada

All'udienza del 2.10.2020, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso in appello marzo 2015, [redacted] impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. [redacted], che pur accogliendo l'opposizione da essa promossa avverso l'ingiunzione di pagamento n. [redacted] del 28.12.2012, aveva tuttavia compensato le spese; eccependo la violazione dell'art. 91 cpc nonché l'insussistenza dei gravi ed eccezionali motivi, chiedeva, pertanto riformarsi la sentenza impugnata nel punto inerente la compensazione delle spese di lite e condannarsi parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.

Si costituiva il Comune di [redacted] eccependo l'infondatezza dell'appello e promuovendo appello incidentale avverso la medesima sentenza, laddove era stata ritenuta la mancata notifica del verbale di contestazione e la conseguente illegittimità della successiva intimazione di pagamento; allegando la correttezza del proprio operato, rilevava infatti che ai fini della validità della notifica effettuata ex art. 7 L. n. 890/82, era sufficiente inviare una raccomandata senza ricevuta di ritorno e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello proposto da [redacted] e, in accoglimento del proprio appello incidentale,

riformarsi la sentenza impugnata e confermarsi l'ingiunzione di pagamento impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.

**Engineering Tributi spa** ritualmente citata, non si costituiva e va dichiarata contumace.

La controversia, istruita documentalmente, all'udienza del 2.10.2019, veniva assunta in decisione previa concessione alle parti delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.

È fondato l'appello principale, mentre è infondato l'appello incidentale proposto dal Comune di

**Atania**.  
Ed infatti, pur concordandosi con la parte appellata ed appellante in via incidentale, laddove afferma che nei casi di cui all'art. 7 L. n. 890/1982, se la consegna è effettuata a mani del portiere non occorre depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, nel caso che occupa, dall'esame della documentazione in atti – e nonostante quanto affermato dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata – non vi è traccia della racc.ta informativa sì che la notifica effettuata va ritenuta affetta da nullità (come affermato anche da Corte di Legittimità secondo cui: “la notifica “a mezzo posta” effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona tenuta ad effettuare il servizio di distribuzione della posta, in assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto (persona di famiglia che risulti convivente anche temporaneamente; persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, in ogni caso non manifestamente incapace o minore di anni quattordici), è disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 3-6, e trova il corrispondente nella notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, (che estende, peraltro, l'abilitazione alla consegna anche al “vicino di casa che accetti di riceverla”). In entrambi i casi il portiere (od il vicino di casa) sono tenuti a fornire ricevuta scritta della consegna dell'atto giudiziario, sottoscrivendo apposita dichiarazione rilasciata all'Ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4), ovvero - il portiere - sottoscrivendo, con l'indicazione della qualità rivestita, "l'avviso di ricevimento" (cartolina AR) ed "il registro di consegna" esibitigli dall'agente postale (L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4). In entrambi i casi la legge richiede, al fine di realizzare la conoscibilità dell'atto compensando in tal modo il progressivo allontanamento dell'atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale (sfera di controllo che secondo l'“id quod plerumque accidit” deve ritenersi tanto maggiore quanto è più intensa la relazione di vicinanza del destinatario con la persona abilitata a ricevere l'atto), che della effettuata consegna al portiere (od al vicino di casa) venga dato avviso con "lettera raccomandata" al "destinatario" (art. 139 c.p.c., comma 4; L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6), essendo stato evidenziato, in proposito, che l'estensione di tale ulteriore adempimento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 anche nel caso di consegna dell'atto "a persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio", dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale che non

il portiere dello stabile (od al vicino di casa), trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015). Occorre rilevare come in entrambi i casi la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con "raccomandata con avviso di ricevimento", adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a "persone irreperibili" ex art. 140 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2: la "ratio legis" va rinvenuta nel criterio, seguito dal Legislatore, volto ad integrare progressivamente gli elementi della fattispecie notificatoria, che viene ad arricchirsi di ulteriori adempimenti tanto più decresce la oggettiva possibilità che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. Evidente, pertanto, appare la diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015; id. Sez. L, Sentenza n. 12438 del 16/06/2016), nell'un caso essendo stata materialmente eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata a riceverlo (art. 139 c.p.c., comma 3; L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3), nell'altro caso difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando (art. 140 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2). Ne segue che, nel primo caso, deve ritenersi elemento necessario al perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la "spedizione della raccomandata" cd. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (cfr. per quanto concerne l'art. 139 c.p.c., comma 4; Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 30/03/2009; id. Sez. U -, Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, in motivazione. Per quanto concerne la L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6: Corte cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/01/2010; id. Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366; id. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24823 del 05/12/2016), mentre nella diversa ipotesi in cui l'atto non risulta materialmente consegnato al destinatario nè ad alcun'altra persona - per irreperibilità, incapacità o rifiuto opposto dalle persone abilitate -, la legge richiede appunto un "quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, postergando il perfezionamento dell'attività notificatoria al momento della effettiva "ricezione" della raccomandata informativa ovvero - in assenza di ricezione - con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, in tal senso essendo stata parificata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010 n. 3 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la disciplina normativa dell'art. 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4."cfr Cass. Civ. sent. n. 14722/2018).

E' fondato, invece, l'appello principale.

Ed infatti, pur accogliendo interamente l'opposizione, il Giudice di primo grado, compensava le spese di lite " in considerazione della natura della controversia ed agli interessi coinvolti, senza null'altro specificare.

La sentenza va sul punto riformata , poiché in applicazione dell'art. 92 cpc, il Giudice avrebbe dovuto rilevare e motivare l'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

In riforma di tale capo della sentenza, pertanto, le spese del giudizio di primo grado, liquidate in questa sede in complessivi € 265,00 ( secondo quanto previsto dal primo scaglione della tabella n. 1 allegata al DM n. 55/2014 e non tenendosi conto della fase istruttoria che non è stata svolta), vanno interamente poste a carico del Comune di **[redacted]**

Le spese seguono la soccombenza anche del presente grado di giudizio e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia e di quanto previsto dal primo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, non tenendosi conto della fase istruttoria che non è stata svolta e riducendosi i compensi ivi previsti in ragione del 50%, avuto riguardo all'effettivo valore della controversia.

P.Q. M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:

- In accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di **[redacted]**, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di **[redacted]** **Simone**, liquidate in complessivi € 265,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Condanna il Comune di **[redacted]** in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate in complessivi € 220,00 per compensi ed € 82.50 per spese oltre IVA , CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Catania, il 6.4.2020

IL GIUDICE

**[redacted]**  
**[redacted]**